

Regolamento Avis Comunale di Biella

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

L'associazione "Avis Comunale di Biella", costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente ed anonimamente il proprio sangue, che aderisce all'Avis Nazionale, nonché all'Avis Regionale Piemonte e Provinciale di Biella, così come stabilito all'articolo 1, comma 3 dello statuto, è stata costituita il 25 Gennaio 1941 ed attualmente ha sede a Biella in Via Orfanotrofia, 35.

Tutti gli organi sociali hanno sede presso gli uffici dell'Avis Comunale di Biella.

Il nome, il logo, le strutture, i servizi dell'associazione devono essere utilizzati esclusivamente per i fini associativi previsti dallo statuto.

L'Avis Nazionale è titolare del nome, del simbolo, del logo e di ogni altro segno distintivo dell'associazione e ne tutela il corretto utilizzo.

Fatte salve le iniziative di carattere istituzionale o quelle in collaborazione con gli Enti pubblici, l'abbinamento non temporaneo del logo e/o dei segni distintivi dell'AVIS con il logo e/o con i segni distintivi di altri soggetti (ivi comprese altre associazioni di volontariato) deve essere preventivamente autorizzato – su richiesta espressa per il tramite dell'Avis Regionale Piemonte e corredata del relativo parere – dal Comitato Esecutivo Nazionale.

Art. 2

Soci e modalità di partecipazione alla vita associativa

L'iscrizione all'associazione del socio persona fisica viene effettuata su deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale di Biella, previa domanda scritta presentata dall'aspirante socio, su apposito stampato conforme a quello predisposto dall'AVIS Nazionale. I requisiti per divenire soci dell'Avis Comunale di Biella sono quelli previsti dall'art. 4 dello statuto.

Un socio deve essere iscritto ad una sola Avis Comunale. Un socio, già iscritto ad una Avis Comunale, può chiedere di essere trasferito ad altra Avis Comunale. Il trasferimento decorre dalla data in cui il Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale ricevente accoglie l'istanza di adesione del socio.

I soci non possono avvalersi della loro appartenenza all'associazione o degli eventuali incarichi ricoperti nella stessa per fini diversi da quelli previsti dallo statuto.

Ogni decisione assunta dagli organi associativi dell'Avis Comunale di Biella, nel rispetto del principio di democrazia e delle competenze previste dallo statuto e dal presente regolamento, è vincolante e deve essere osservata da tutti i soci.

Tutti i soci, oltre all'attività di donazione di sangue e di emocomponenti e/o alla collaborazione per le attività associative, devono svolgere, in relazione alle proprie possibilità e nel pieno rispetto dell'etica associativa, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dagli organi competenti, opera di promozione della donazione di sangue volontaria, anonima, gratuita e associata, nonché opera di propaganda, finalizzata alla crescita associativa.

La periodicità della donazione di sangue e/o di emocomponenti è stabilita nel rispetto della normativa vigente in materia e dei protocolli adottati. I soci sono tenuti a fornire all'associazione

tutte le informazioni utili ai fini della gestione della donazione, e devono, con riferimento ad ogni donazione:

- a) Rifiutare qualunque compenso per le donazioni effettuate;
- b) Evitare di dare notizie atte ad individuare che si sia assoggettato a prelievo a favore di persone determinate;
- c) Fare riferimento, per l'attività donazionale, alle indicazioni dell'Avis Comunale di appartenenza;
- d) Fornire al personale medico dati anamnestici veritieri;
- e) Osservare scrupolosamente le disposizioni in ordine all'ammissibilità alla donazione di sangue e/o emocomponenti, alla loro periodicità ed alle indagini sanitarie ai fini della idoneità alla donazione;
- f) Comunicare alla propria Avis Comunale tutte le informazioni utili e necessarie ai fini delle attività associative.

Il trattamento dei dati sensibili, di cui l'associazione Avis Comunale di Biella è in possesso, deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza. Il Presidente o suo delegato è responsabile, nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia di "privacy", del trattamento dei dati sensibili forniti dai soci ai fini associativi.

Il Presidente dell'Avis Comunale di Biella comunica all'AVIS Nazionale entro il mese di marzo di ogni anno, per il tramite dell'Avis Provinciale di Biella, nonché Avis Regionale Piemonte, il numero totale dei soci iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente, suddiviso per gruppo sanguigno e sesso.

L'Avis Comunale di Biella può procedere al trattamento dei dati per modifiche e aggiornamenti nel corso dell'anno.

Le norme relative alle modalità di voto, alle norme elettorali in generale e alla procedure connesse sono stabilite di seguito, all'articolo 11 del presente regolamento.

Art. 3

Quote Sociali

Le misure delle quote associative dovute all'AVIS Nazionale sono stabilite dall'Assemblea Nazionale, con riferimento ai soci persone fisiche al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il versamento delle quote associative sarà effettuato per il tramite delle Avis Regionali in due soluzioni, rispettivamente entro il 30 aprile ed il 30 settembre di ogni anno.

Art. 4

Benemerenze

L'associazione "Avis Comunale di Biella" adotta la foggia delle benemerenze stabilita dal Consiglio Nazionale, sentita la consulta dei Presidenti Regionali, ed è uguale per tutti i soci.

Le benemerenze, in rispetto delle attuali direttive dell'Avis Nazionale, vengono attribuite in base ai seguenti criteri vincolanti, che tengono conto, oltre che dell'attività donazionale, anche della fedeltà associativa e precisamente:

- 1) dopo il terzo anno di iscrizione all'associazione e l'effettuazione di almeno 6 donazioni, oppure al compimento di 8 donazioni (*distintivo in rame*);
- 2) dopo cinque anni di iscrizione all'associazione e l'effettuazione di almeno 12 donazioni, oppure al compimento di 16 donazioni (*distintivo in argento*);

- 3) dopo 10 anni di iscrizione all'associazione e la effettuazione di almeno 24 donazioni, oppure al compimento di 36 donazioni (*distintivo in argento dorato*);
- 4) dopo 20 anni di iscrizione all'associazione e la effettuazione di almeno 40 donazioni, oppure al compimento di 50 donazioni (*distintivo in oro*);
- 5) dopo 30 anni di iscrizione all'associazione e la effettuazione di almeno 60 donazioni, oppure al compimento di 75 donazioni (*distintivo in oro con rubino*);
- 6) dopo 40 anni di iscrizione all'associazione e la effettuazione di almeno 80 donazioni, oppure al compimento di 100 donazioni (*distintivo in oro con smeraldo*);
- 7) alla cessazione dell'attività donazionale per raggiunti limiti di età o per motivi di salute e la effettuazione di almeno 120 donazioni (*distintivo in oro con diamante*).

Ai fini dell'attribuzione delle benemeritenze per le sole donatrici e tenuto conto delle vigenti disposizioni legislative in materia, il numero delle donazioni di emazie effettuate da queste, fino al compimento del cinquantesimo anno di età, viene considerato doppio.

Per tutte le benemeritenze non possono comunque essere prese in considerazione, sia per gli uomini che per le donne, più di quattro donazioni all'anno, in adesione a quanto stabilito dalla legislazione nazionale vigente in materia.

Ai soci che esplicano con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell'ambito associativo, previa specifica deliberazione del Consiglio Direttivo, in relazione al livello della collaborazione stessa possono essere attribuite benemeritenze come segue:

- 1) dopo 10 anni di iscrizione all'associazione e di collaborazione, una benemeritenza, non superiore a quella prevista per i soci donatori iscritti all'associazione da 5 anni;
- 2) dopo 20 anni di iscrizione all'associazione e di collaborazione, una benemeritenza, non superiore a quella prevista per i soci donatori iscritti all'associazione da 10 anni;
- 3) dopo 30 anni di iscrizione all'associazione e di collaborazione, una benemeritenza, non superiore a quella prevista per i soci donatori iscritti all'associazione da 20 anni;
- 4) dopo 40 anni di iscrizione all'associazione e di collaborazione, una benemeritenza, non superiore a quella prevista per i soci donatori iscritti all'associazione da 30 anni;

Le donazioni effettuate prima dell'iscrizione all'Avis Comunale di Biella sono considerate valide ad ogni fine associativo, nei limiti e con le modalità previste dal presente regolamento, purché documentate dall'associazione di provenienza o dalla struttura sanitaria presso la quale sono state effettuate.

Successive ed eventuali direttive emanate dall'Avis Nazionale, riguardanti i criteri da seguire nell'attribuzione delle benemeritenze, modificheranno direttamente i criteri sopra elencati, previa ratifica del Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale.

Art. 5

L'assemblea degli associati

La sede dell'Assemblea degli associati è stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

La convocazione dei soci persone fisiche all'Assemblea dell'Avis Comunale di Biella è disposta o con avviso scritto inviato a ciascun associato almeno quindici giorni prima della seduta, o con pubblicazione dell'avviso su un organo di stampa locale o con pubblicazione dell'avviso sul notiziario della associazione ed inviato a tutti i soci.

L'Assemblea degli associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di febbraio, per l'approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, nonché per la ratifica del preventivo finanziario approvato dal Consiglio medesimo.

Ai fini di un completo dibattito, ogni socio potrà prendere visione della bozza della relazione associativa, dei bilanci, sia consuntivi che di previsione e della relazione sindacale, depositati presso la sede sociale durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questi siano approvati.

Art. 6

Segretario e Tesoriere: funzioni e competenze

Il Segretario dirige e controlla il funzionamento degli uffici e procede alla stesura dei verbali delle riunioni ed è responsabile della loro tenuta.

Il Segretario, in collaborazione con il Direttore Amministrativo qualora nominato, sorveglia e visiona l'esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo.

Il Segretario impartisce le disposizioni al personale amministrativo per l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo - ove costituito ed ha le funzioni di capo del personale proponendo al Consiglio Direttivo tutti i provvedimenti del caso. Nel caso di nomina del Direttore Amministrativo, le funzioni di capo del personale sono esercitate dallo stesso Direttore e sono suoi compiti esclusivi l'organizzazione e la pianificazione delle attività istituzionali dell'associazione.

Il Tesoriere gestisce i rapporti bancari e postali, secondo le modalità indicate statutariamente e dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere provvede agli incassi ed ai pagamenti, su indicazione del Presidente. Il Tesoriere ha la responsabilità della cassa.

Il Tesoriere, in collaborazione ed in accordo con il Direttore amministrativo, qualora nominato, sovrintende alle attività patrimoniali ed amministrative nonché alla gestione contabile, fiscale, contributiva e finanziaria dell'associazione predisponendo i bilanci consuntivi e preventivi.

Art. 7

Collegio dei Revisori dei Conti: funzionamento e competenze

Ciascun revisore effettivo è singolarmente investito dell'attività di controllo della contabilità e della regolarità formale degli atti amministrativi.

Il Collegio si riunisce almeno ogni novanta giorni, per un controllo congiunto degli atti amministrativi e dei documenti contabili, fatta salva la facoltà di ciascun membro di esercitare singolarmente ed in ogni momento tale controllo.

Il Collegio, che partecipa di diritto all'Assemblea degli Associati, senza diritto di voto, interviene alle sedute del Consiglio Direttivo in cui vengano assunte deliberazioni in ordine al preventivo finanziario ed al bilancio consuntivo.

Il Collegio, inoltre, esamina il bilancio preventivo ed effettua il controllo del conto consuntivo predisposti dal Tesoriere e/o dal Direttore amministrativo se nominato, e che sono già stati valutati ed approvati preventivamente dal Consiglio Direttivo, prima della loro presentazione all'Assemblea degli Associati e alla quale espone la propria relazione.

Di ogni verifica collegiale deve essere redatto un verbale; copia di questo va inviato al Consiglio Direttivo ed al Direttore Amministrativo, se nominato.

I Revisori hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali rilievi negativi al Consiglio Direttivo, al Direttore Amministrativo se nominato, e, ove ne sussistano le fattispecie previste dalla Legge, alle autorità competenti.

Ove, in luogo del Collegio dei Revisori dei Conti, l'organo di controllo dell'Avis sia costituito monocraticamente da un solo Revisore dei Conti, dotato di adeguata professionalità, le norme di cui al presente articolo si applicano all'unico Revisore.

Art. 8 *Unità territoriali*

L'Avis Comunale di Biella, per meglio rispondere ai propri scopi sociali e favorire l'aggregazione, anche considerando le difficoltà di percorribilità delle vie di comunicazione locali e le distanze, è articolata, attualmente, nelle seguente unità territoriali:

- *Gruppo 5 Castelli*, comprendente, indicativamente, i territori di Benna, Borriana, Cerrione, Gaglianico, Ponderano, Sandigliano e Verrone.
- *Gruppo della Serra*, comprendente, indicativamente, i territori di Donato, Magnano, Mongrando, Netro, Sala Biellese, Torrazzo, Zimone e Zubiena.
- *Gruppo Prealpi Biellesi*, comprendente, indicativamente, i territori di Brusnengo, Castelletto Cervo, Cerreto Castello, Cossato, Lessona, Masserano, Quaregna e Valdengo.
- *Gruppo Valle Strona*, comprendente, indicativamente, i territori di Callabiana, Camandona, Casapinta, Crosa, Mezzana Mortigliengo, Mosso, Strona, Valle Mosso, Valle S. Nicolao, Vallanzengo e Veglio.
- *Gruppo Valle Cervo*, comprendente, indicativamente, i territori di Andorno Micca, Campiglia Cervo, Miagliano, Piedicavallo, Pralungo, Quittengo, Rosazza, Sagliano, San Paolo Cervo, Selve Marcone, Tavigliano e Tollegno.
- *Gruppo Colline Biellesi*, comprendente, indicativamente, i territori di Bioglio, Pettinengo, Piatto, Ronco Biellese, Ternengo, Zumaglia.

Le unità territoriali ed i suoi componenti, anche se democraticamente eletti, non sono organi dell'Avis Comunale di Biella. Esse rappresentano formazioni volontarie, non formalmente costituite in associazione, derivanti dall'aggregazione e dalla partecipazione di alcuni donatori iscritti all'Avis Comunale di Biella e nate per favorire una sua più efficace presenza sul territorio biellese.

Ad esse possono aderire, rimanendo comunque donatori iscritti all'Avis comunale di Biella, i donatori che, per residenza anagrafica o per legami di amicizia e/o conoscenza con donatori già aderenti ad un'unità territoriale, si sentano vicini alle attività intraprese dalla stessa.

La formazione di nuove unità territoriali è dipendente dalla libera aggregazione in gruppo di alcuni donatori e necessita, sempre e comunque, dell'approvazione espressa del Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale di Biella.

In caso di prolungata inattività dell'unità territoriale, il Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale di Biella prende atto di tale stato e dispone la revoca dell'assenso a suo tempo concesso.

I referenti, che oltre ai requisiti dell'elettorato passivo successivamente dettagliati devono altresì o essere residenti nel territorio di riferimento del gruppo od aver espresso il desiderio di essere inclusi nell'elenco degli aderenti all'unità territoriale, sono eletti preferibilmente nella stessa giornata delle elezioni degli organi sociali dell'Avis Comunale di Biella, dai soli soci dell'Avis Comunale di Biella residenti nel loro territorio di riferimento e/o inclusi nell'elenco degli aderenti all'unità territoriale.

Al suo interno il Consiglio dell'unità territoriale può nominare un Capo gruppo, un Segretario e un Tesoriere, con compiti aggregativi e di impulso per le eventuali iniziative di proselitismo e di promozione a livello locale, di cui comunque deve essere sempre informato preventivamente e con un certo anticipo, comunque prima dell'inizio dell'attività, il Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale di Biella, o in caso di urgenza il suo Presidente e/o suo amministratore (Segretario o Tesoriere).

La scheda elettorale contenente i candidati a referenti dell'unità territoriale deve essere distinta da quella per le elezioni degli organi sociali dell'Avis Comunale di Biella.

I candidati a referenti dell'unità territoriale possono naturalmente, in quanto soci dell'Avis Comunale di Biella, presentare contemporaneamente la propria candidatura anche come componenti per uno degli organi (Consiglio Direttivo o Collegio dei Revisori dei Conti) dell'Avis Comunale di Biella.

I referenti di dette unità, riuniti anch'essi in un Consiglio, oltre alle oblazioni ricevute direttamente o agli introiti per feste, sponsorizzazioni o attività promozionali nel rispetto della normativa vigente, dispongono delle risorse annualmente assegnate dal Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale di Biella e proporzionate alle donazioni effettuate dai volontari avisini residenti nel loro territorio di riferimento e/o inclusi nell'elenco degli aderenti all'unità. I cespiti patrimoniali e le risorse assegnate alle unità territoriale, seppur a loro disposizione, rimangono di proprietà dell'Avis Comunale di Biella, alla quale confluiranno in caso di cessazione dell'attività dell'unità stessa.

Le unità territoriali devono produrre ogni anno all'Avis Comunale di Biella una rendicontazione economica, che è parte integrante dello schema di bilancio consuntivo che il consiglio dell'Avis Comunale di Biella sottopone annualmente all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

Se nel consiglio direttivo dell'Avis comunale di Biella un'unità territoriale non è rappresentata da nessun consigliere ad essa aderente, l'unità territoriale ha diritto a nominare, scegliendolo tra un componente del proprio consiglio, un proprio delegato come uditore senza diritto di voto alle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 9

Norme amministrative e finanziarie

L'Avis Comunale di Biella deve tenere le scritture contabili ed i libri sociali, di cui alle disposizioni vigenti in materia di Associazioni di volontariato.

Tutte le operazioni relative all'amministrazione dell'associazione devono essere disposte dal Presidente o dal Tesoriere o dal Direttore Amministrativo, se nominato, e supportate da idonea documentazione.

I rapporti di conto corrente e di deposito di danaro, bancari e postali, e le relative movimentazioni, sono disposti con firma disgiunta dal Presidente e/o dal Tesoriere e/o dal Direttore Amministrativo, se nominato ed incaricato, e/o da eventuali delegati individuati con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di corretta gestione amministrativa, il Consiglio Direttivo è tenuto, per il tramite del Segretario, a fornire al socio che ne formuli motivata richiesta elementi conoscitivi in ordine alla gestione stessa.

Art. 10

Cariche

L'accettazione della carica, da parte dei componenti del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo - ove costituito - e del Collegio dei Revisori dei Conti, deve risultare da apposito verbale dell'organo di cui sono componenti.

Ogni carica è incompatibile in presenza di rapporti di parentela o di affinità fino al terzo grado, di affari di lavoro, nonché di ogni altra condizione che sia riferita esclusivamente ad atti o provvedimenti, che possano configurare contrasto con gli interessi e le finalità dell'associazione.

Per accertare se uno dei rapporti e/o condizioni evidenziati dal precedente comma possano effettivamente determinare una causa di incompatibilità, relativamente alla carica sociale detenuta, occorre tenere conto del possibile pregiudizio che, per l'associazione, potrebbe derivare dagli atti e/o provvedimenti adottati e/o adottandi dalle parti coinvolte.

È inammissibile detenere contemporaneamente, ossia nel corso di un medesimo mandato, la stessa carica nell'organo associativo immediatamente superiore.

Art. 11

Modalità di voto – norme elettorali e procedure connesse

Le modalità di esercizio del voto, nelle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, nonché ogni procedura connessa alle elezioni stesse, sono disciplinate - oltre che dalle norme statutarie vigenti - dalle disposizioni di seguito elencate.

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti hanno luogo ogni quattro anni, nei tempi e con le modalità previste dallo Statuto dell'Avis comunale di Biella e dal presente Regolamento.

ELETTORATO ATTIVO

Ogni socio persona fisica, in regola, con riferimento al trentesimo giorno antecedente alle elezioni, con le disposizioni dello Statuto, viene iscritto nella lista degli aventi diritto al voto che esercita direttamente o per delega, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto.

Ciascun elettore non potrà essere portatore di più di una delega.

Deve essere predisposta una lista degli aventi diritto al voto per ogni sezione elettorale. Per facilitare le operazioni di voto e per assicurare la maggiore partecipazione degli associati è buona norma assicurare un seggio elettorale per ogni unità territoriale attiva, sentita la loro disponibilità.

Possono votare in ogni sezione solo gli iscritti nella lista elettorale. Nel caso l'elettore sia portatore di una delega di un donatore iscritto in altra sezione dovrà esprimere il proprio voto recandosi alla sezione nella quale risulta iscritto il delegante.

ELETTORATO PASSIVO

Ogni socio persona fisica, in regola con le disposizioni dello Statuto, può proporre la propria candidatura alla elezione quale componente del Consiglio Direttivo oppure a componente del Collegio dei Revisori dei Conti, la cui elezione o nomina rientra nelle competenze dell'Assemblea dell'Avis Comunale di Biella.

La proposta di candidatura a componente di uno degli organi sociali dell'Avis Comunale di Biella dovrà essere formulata per iscritto e fatta pervenire al Presidente di questa, almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni.

L'avvenuto rispetto del termine di cui al precedente comma è attestato dal timbro postale di spedizione oppure dalla ricevuta di presa consegna a mano oppure dalla ricevuta del fax. Le candidature pervenute tardivamente, per qualsiasi ragione, non possono essere accolte.

Le singole candidature, pervenute o presentate nel modo sopra descritto e raccolte dal Presidente, vengono inserite in una lista elettorale unica, suddivisa per ciascuno degli organi sociali da eleggere.

NORME APPLICATIVE SULLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI

La composizione numerica del Consiglio Direttivo è determinata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, dello Statuto Sociale, quella del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'articolo 12, comma 1 e 6 dello stesso.

Nel procedimento elettorale si applicherà il sistema maggioritario: risulteranno quindi eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.

In ogni elezione, in caso di parità di voti, risulterà eletto il candidato più giovane di età.

Nel caso in cui un candidato non accetti la carica sociale verrà sostituito, seguendo l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

IL COMITATO ELETTORALE

L'Assemblea annuale dell'Avis Comunale di Biella, che precede ed organizza le elezioni del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti provvede, tenendo conto del numero delle

sedi delle operazioni di votazione (seggio centrale e periferici), alla nomina, a voto palese e determinandone di volta in volta il numero, dei componenti del Comitato Elettorale, che vengono scelti fra i presenti che non abbiano avanzato loro candidature alle cariche sociali.

Il Comitato Elettorale è autonomo nel compiere quanto è necessario per le elezioni. Cura e presiede tutte le operazioni di voto e di scrutinio delle schede per le elezioni delle cariche sociali – in attuazione delle disposizioni seguenti e nel rispetto delle norme statutarie e di legge – e garantisce la regolare e ordinata attuazione delle operazioni elettorali, anche nei casi non previsti dal presente regolamento.

I membri del Comitato Elettorale non possono ricoprire alcun altro incarico nell'ambito dei lavori assembleari.

Il Comitato Elettorale nomina al proprio interno il Presidente ed un Segretario e svolge i seguenti compiti:

- a) accerta la regolarità delle candidature ed il possesso da parte di ciascun candidato dei necessari requisiti;
- b) effettua il sorteggio della lettera alfabetica, al fine dell'inserimento, in ordine alfabetico, dei nominativi dei candidati nella lista unica elettorale;
- c) verifica, convalida e distribuisce le schede elettorali - predisposte dalla Segreteria competente in relazione al numero di voti che ogni singolo elettore può esprimere;
- d) affigge – nel luogo delle elezioni – la lista elettorale come sopra formata ed una copia delle presenti norme elettorali, affinché i votanti ne possano prendere visione;
- e) fa accertare dal Presidente di seggio l'identità personale degli elettori che si presentano al voto e la loro iscrizione nella lista elettorale degli aventi diritto al voto;
- f) fa provvedere alla raccolta delle deleghe dei soci persone fisiche, nonché ad accertarne la regolarità ed a controfirmarle;
- g) vigila in ordine al regolare espletamento delle operazioni di voto;
- h) procede allo spoglio delle schede;
- i) decide su ogni contestazione e controversia in ordine alle operazioni di voto, fatto salvo il ricorso urgente e prima dell'inizio delle operazioni di voto all'Assemblea da parte dell'interessato.

Il Comitato Elettorale proclama i risultati dell'elezione e compila il relativo verbale che, sottoscritto da tutti i suoi membri, viene affisso in estratto nei locali della sede legale dell'Avis interessata nonché inviato, per conoscenza, all'AVIS Nazionale, Regionale Piemonte e Provinciale di Biella.

Il Presidente del Comitato Elettorale, entro trenta giorni dalla proclamazione del voto, convoca in prima adunanza gli eletti, per raccogliere l'accettazione alla carica e perché si proceda alla nomina del Presidente di ciascun organo.

VOTAZIONI

I tempi e le modalità di svolgimento delle procedure di voto delle elezioni degli organi sociali dell'Avis Comunale di Biella devono essere resi noti ai soci persone fisiche, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 7 dello Statuto.

Le elezioni dei nuovi organi sociali hanno luogo entro 60 giorni dalla fine dei precedenti. Fino a che non sono costituiti legalmente i nuovi organi sociali sono prorogati i poteri dei precedenti.

Le operazioni di votazione si svolgono dalle 08.00 alle 13.30, nella sola giornata di domenica. Nel pomeriggio si procede allo scrutinio.

La data delle operazioni è decisa dal Consiglio Direttivo.

La sede delle operazioni di votazione è stabilita presso la sede sociale dell'Avis Comunale di Biella e presso la sede di ogni unità territoriale attiva.

Le operazioni di votazione dei componenti degli organi sociali di governo e di controllo avvengono con le seguenti procedure:

- a) le schede elettorali devono essere predisposte in modo che non possa essere individuato il votante;
- b) l'elettore non può aggiungere preferenze diverse da quelle indicate nella lista dei candidati né esprimere un numero di preferenze superiore ai 2/3 dei componenti degli organi sociali da eleggere, pena la nullità della scheda;
- c) all'elettore viene consegnata una scheda, con indicazioni distinte per ciascuno degli organi che vanno ad essere rinnovati, firmate da uno dei componenti del Comitato Elettorale, a ciò delegato;
- d) la scheda votata viene consegnata dall'elettore al Presidente del Comitato che, in sua presenza, la introduce nell'apposita urna. A conferma dell'avvenuta espressione del voto, il Presidente appone la propria firma, accanto al nome dell'elettore, nella lista degli aventi diritto al voto. (Nel caso di voto espresso per mezzo di delega, il Presidente riceve dall'elettore votante la delega che egli ha ricevuto dal socio delegante. Tale delega deve essere allegata alla lista degli aventi diritto al voto. Il Presidente, a conferma dell'avvenuta espressione del voto, appone la propria firma accanto al nome dell'elettore delegante nella lista degli aventi diritto al voto).

RICORSI CONTRO I RISULTATI DELLE ELEZIONI

Avverso i risultati delle elezioni i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso, entro sette giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, al Comitato Elettorale, che decide in via definitiva entro i successivi 5 giorni.

La presentazione del ricorso, di cui al comma precedente, interrompe la decorrenza del termine di trenta giorni previsti per raccogliere l'accettazione alla carica degli eletti. Il termine ricomincia a decorrere dalla scadenza dei cinque giorni sopra previsti.

Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso tutti i soci dell'Avis Comunale di Biella.

Art. 12

Delegati all'assemblea dell'Avis Provinciale di Biella

Ciascun socio, in regola con le disposizioni dello Statuto, potrà, altresì, durante l'annuale assemblea degli associati per l'approvazione del bilancio, proporre la propria candidatura al fine di essere designato quale delegato per l'Assemblea Provinciale di Biella.

Vengono designati quali delegati all'Assemblea dell'Avis Provinciale, nel numero stabilito dagli statuti e regolamenti vigenti dell'Avis Provinciale, i soci persone fisiche che abbiano conseguito la maggioranza dei voti durante l'assemblea degli associati di approvazione del bilancio.

Art. 13

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia al Regolamento Nazionale, nonché al vigente Statuto dell'Avis Comunale di Biella.